RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLA SEZIONE INDUSTRIALE DEL R. ISTITUTO TECNICO DI BERGAMO

Art. 4 (Convenzione)

Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 e' disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale «Scuole industriali di Bergamo», il Comune e la Provincia di Bergamo s'impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal Regio Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialita' del bilancio dell'ente morale proprietario.

E' riservata alla Deputazione provinciale, l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile di L. 1.200.000.

Versione in vigore dal 2 settembre 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo
Estremi	Legge 29 maggio 1913, n. 920
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-sistemazione-della-sezione-industriale-del-r-istituto/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it